

Alla c. a.
Commissione San Giorgio

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 291 - 335- E 585

[in rosso le parti da eliminare. in giallo le parti da aggiungere]

ART. 291 CPP, Proposta di modifica finalizzata a consentire alla difesa di avere accesso a tutti gli atti di indagine, e non solo a quelli selezionati dal PM, facenti parte del fascicolo del PM, per consentire alla difesa di individuare, già nella fase cautelare, elementi a favore dell'assistito per l'impugnazione cautelare.

Articolo 291 Codice di procedura penale Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda [273, 274], compresi i verbali di cui all'articolo 268, **comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti**, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché **tutti gli altri atti dell'indagine compiuti** ed elementi a favore dell'imputato [358] e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [121].

ART. 585 CPP, Proposta di modifica finalizzata a concedere alla difesa un termine più ampio nel caso di motivazioni complesse per le quali il giudice ha beneficiato di un termine ulteriore rispetto ai 90 giorni previsti.

Articolo 585 Codice di procedura penale Termini per l'impugnazione

1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del

difensore dell'imputato giudicato in assenza.

1-ter. Il termine previsto dalla lett. c) del comma 1, è aumentato di quarantacinque giorni allorquando la motivazione sia depositata oltre il termine previsto dall'articolo 544 comma 3.

Art. 335 - proposta di modifica finalizzata a far ricadere sul PM l'obbligo di individuare la data anteriore a partire dalla quale si intende iscritto il nome dell'indagato nel relativo registro, esonerando la difesa dal dovere di individuare gli elementi che giustificano la retrodatazione

Articolo 335 Codice di procedura penale Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero **deve (può)** altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

MODIFICHE DELL'ART. 310 CPP (IN ROSSO LE MODIFICHE DA APPORTARE)

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi ~~1~~, 2, 3, 4 e 7. **L'imputato può chiedere di comparire personalmente.** Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, **e comunque non oltre il decimo giorno**, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. **L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno cinque giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309; esso è notificato, altresì,**

entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro **trenta** giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro **quarantacinque** giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

2-bis. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 2 o se la decisione sull'appello o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza in materia di misure cautelari personali perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

Nulla sul rinvio all'articolo 309 comma 1 cpp.

Nulla sulla legittimazione ad impugnare.

Nulla sull'articolo 310 comma 1 cpp.

Al comma 2, dopo le parole "commi 1, 2, 3, 4 e 7", aggiungere le seguenti: "**L'imputato può chiedere di comparire personalmente.**".

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Cass. S.U., n. 35399/2010).

Al comma 2, dopo le parole "entro il giorno successivo,", aggiungere le seguenti: "**e comunque non oltre il ventesimo giorno,**".

Al comma 2, dopo le parole "nelle forme previste dall'articolo 127", aggiungere le seguenti: "**L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno cinque giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore.**".

Al comma 2, dopo le parole "il Tribunale decide entro" sostituire la parola **venti** con la parola **trenta** e "depositata in cancelleria entro" sostituire le parole **trenta** con le parole **quarantacinque**.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "**2-bis. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 2 o se la decisione sull'appello o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza in materia di**

misure cautelari personali perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.”

BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il cautelato ha diritto, in adesione agli articoli 3, 13, 27 e 111 della Costituzione, ad una decisione dell'appello in tempi ragionevoli dal momento che, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, deve poggiare su elementi sopravvenuti che, in quanto tali, appaiono astrattamente in grado di superare la prima esauriente valutazione sugli indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari. Diversamente opinando, verrebbe parificata la portata del giudicato cautelare a quello definitivo, tradendo anche il principio ormai consolidato secondo cui, lo stesso, copre soltanto le questioni dedotte e non quelle deducibili.

PROPOSTE DI MODIFICA IN TEMA DI INDAGINI DIFENSIVE

Modifica dell'art. 415bis cpp.

Al comma 3 dell'art. 415 bis cpp apportare la seguente modifica:

dopo la parola *difensore* e la virgola, sostituire il termine "*chiedere*" con le parole "*formulare istanza motivata*".

Dopo la parola *pubblico ministero*, sostituire "il" con "di"

Nuova formulazione del comma 3 dell'art. 415bis cpp (in rosso le modifiche):

*L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, ~~chiedere~~ **formulare istanza motivata** al pubblico ministero ~~il~~ **di** compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.*

Dopo il comma 3, introduzione del comma 3bis:

"Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 358 cpp, il pubblico ministero adotta apposito decreto motivato delle ragioni concrete per le quali ritiene di non dare corso alla richiesta del difensore di compimento di ulteriori atti di indagine.

Modifiche all'art. 421bis cpp.

Al primo comma dell'art. 421bis cpp, dopo la parola *il giudice* e la virgola, aggiungere le parole "*valutata anche l'istanza dell'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415bis e il decreto del pubblico ministero adottato ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis,*"

Dopo la parola "indagini" e prima della virgola, inserire le seguenti parole "*anche nel rispetto dell'art. 358*".

Nuova formulazione del comma 1 dell'art. 421bis cpp (in rosso le modifiche):

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, *valutata anche l'istanza dell'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415bis e il decreto del pubblico ministero adottato ai sensi del comma 3bis dell'art. 415bis*, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini *anche nel rispetto dell'art. 358*, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

Modifica del comma 1 dell'art. 554bis cpp

Dopo le parole "ragionevole previsione di condanna" e prima del punto, inserire le parole "*tenuto anche conto dell'istanza dell'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415bis e del decreto del pubblico ministero adottato ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis*".

Nuova formulazione del comma 1 dell'art. 554 bis cpp (in rosso le modifiche):

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, *tenuto anche conto dell'istanza dell'indagato ai sensi del comma 3 dell'art. 415bis e del decreto del pubblico ministero adottato ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 424, commi 2, 3 e 4, 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Modifica del comma 1 dell'art. 416 cpp

Al primo comma dell'art. 416 cpp, dopo le parole "comma 3" e prima del punto, inserire le parole:

"nonchè dal decreto motivato del pubblico ministero ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis".

Nuova formulazione del comma 1 dell'art. 416 cpp (in rosso le modifiche):

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, *nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415 bis, comma 3, nonché dal decreto motivato del pubblico ministero ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis*.

Modifica del comma 2 dell'art. 552 cpp.

Al secondo comma dell'art 552 cpp, dopo la parola 415bis e prima del punto, aggiungere le parole

“nonchè dal decreto motivato del pubblico ministero ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis”.

Nuova formulazione del comma 2 dell'art. 552 cpp (in rosso le modifiche):

*2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis, **nonchè dal decreto motivato del pubblico ministero ai sensi del comma 3bis del medesimo art. 415bis.***

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ottica di valorizzare ulteriormente il contributo della difesa alla completezza delle indagini preliminari, in ossequio all'art. 358 e al più ampio principio costituzionale della presunzione di innocenza, la riforma tende a sensibilizzare il PM a prestare maggiore attenzione alla richiesta di indagini formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 415bis cpp, con la consapevolezza che le sue determinazioni saranno valutate dal Gup o dal giudice dell'udienza predibattimentale per le determinazioni di competenza, ancora prima del giudice di merito.

Al fine di scongiurare istanze difensive del tutto pretestuose e dilatorie, si prevede che la richiesta della difesa debba essere necessariamente **motivata**, rispetto alla quale, se il PM riterrà di non darvi corso, dovrà necessariamente adottare un proprio decreto motivato, in mancanza del quale la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione diretta a giudizio saranno affetti da patologica nullità ex art. 415bis cpp.

Al contrario dell'attuale formulazione dell'art. 415bis, che facoltizza il PM a non rispondere alle istanze difensive di integrazione indagini, senza alcuna conseguenza sul piano pratico anche rispetto alle indagini che possono essere compiute solo dal PM, la previsione di un

decreto motivato di rigetto si ritiene possa fungere da elemento di sensibilizzazione del PM rispetto ad indagini integrative potenzialmente deflative, senza dover attendere i tempi e i costi di un giudizio di merito.

Il decreto motivato di rigetto del PM assume una doppia valenza pratica:

Per un verso, consente alla difesa di raccogliere in altro modo gli elementi di prova a discarico, in vista dell'udienza preliminare o dell'udienza predibattimentale;

Dall'altro, consente al Gup e al giudice dell'udienza predibattimentale di conoscere anticipatamente le posizioni delle parti e le possibili richieste in ordine alla completezza delle indagini e alle determinazioni da adottare in punto di sostenibilità dibattimentale dell'azione penale.

La previsione della sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o della citazione diretta a giudizio quale conseguenza della mancata adozione del decreto motivato da parte del PM, è tesa evidentemente a non rendere vana la modifica legislativa.

La modifica legislativa affida al Gup e al giudice dell'udienza predibattimentale il dovere di valutare nel merito la richiesta difensiva e le determinazioni del PM con riflessi sulle scelte da adottare.